CAMERA DEI DEPUTATI N. **2284**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BORDONALI, MOLINARI, CAVANDOLI, MACCANTI, IEZZI, BOF, MATONE, MONTEMAGNI

Introduzione di un sistema di compensazioni in favore dei comuni nel cui territorio sono situati impianti di termovalorizzazione dei rifiuti

Presentata il 4 marzo 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! – I termovalorizzatori sono infrastrutture strategiche per la gestione dei rifiuti e per la produzione di energia elettrica e termica, ma generano impatti e disagi significativi nel territorio dei comuni in cui si trovano gli impianti.

Infatti, nonostante sia riconosciuto ormai da tutti il valore dei rifiuti anche come risorsa economica per i territori, i cittadini difficilmente accettano gli impianti nelle vicinanze della propria casa. Eppure si sa che l'evoluzione tecnologica ha prodotto una riduzione significativa delle emissioni e degli inquinanti, oltre a garantire teleriscaldamento a tariffe ridotte.

Dagli studi prodotti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) sull'analisi di particolato da termovalorizzatori si evince che « gli impianti per il trattamento termico dei rifiuti, grazie all'azione combinata di diverse tecnologie per la depolverazione dei fumi, emettano una quantità di particolato inferiore al limite stabilito dalla normativa vigente », anche se nella frazione fine della distribuzione si trovano comunque concentrati elementi tossici, quali alcuni composti organici, le diossine e i metalli pesanti.

In ogni caso, la gestione dei rifiuti finalizzata alla produzione di energia, rispondente a un modello circolare di sviluppo sostenibile e rispettoso della normativa dettata dalle direttive dell'Unione europea e dalle disposizioni nazionali, è un elemento costitutivo fondamentale della transizione della nostra società verso l'economia circolare, accettata ormai da tutti.

Anche massimizzando la raccolta differenziata e adottando la migliore gestione possibile dei rifiuti urbani, resta sempre una parte di materiali indifferenziati da smaltire, da destinare preferibilmente alla produzione di energia piuttosto che alla discarica.

In realtà, al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, l'articolo 3, commi 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha istituito un tributo speciale, dovuto alle regioni, per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi. Ciascuna regione destina una quota parte del gettito ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, che viene utilizzata per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani. La restante quota del gettito derivante dall'applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la riduzione della produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, la bonifica di suoli inquinati e altri interventi ambientali.

A oggi, non esiste una normativa nazionale che stabilisca tributi o contributi dovuti ai comuni per i disagi provocati dalla presenza dei termovalorizzatori.

Eppure non si tratta solo delle emissioni e degli inquinanti prodotti dagli impianti calcolati e mitigati in sede di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA); impatti e disagi rilevanti sono provocati dal traffico dei camion che trasportano i rifiuti e che creano congestionamenti, inquinamento atmosferico e acustico e, spesso, cattivi odori.

La presente proposta di legge intende « risarcire » i territori che ospitano impianti di termovalorizzazione o comunque impianti che producono energia elettrica o termica attraverso l'utilizzo o il trattamento di rifiuti solidi urbani.

In questo modo, grazie ai benefici derivanti dalle risorse dirette ai comuni, i cittadini potranno accettare con maggiore serenità tali impianti, tenendo conto delle possibilità di alleggerimento della pressione fiscale e dell'abbattimento degli importi delle bollette o delle rette per gli asili nido e le scuole delle famiglie residenti nel territorio comunale.

Occorre anche tenere conto che, attualmente, non tutto il territorio nazionale è sottoposto ai disagi derivanti dalla presenza di termovalorizzatori. Secondo i dati del rapporto rifiuti urbani 2024 elaborato dall'ISPRA sulla base dei dati relativi all'anno precedente, gli impianti di incenerimento operativi nel 2023 nel territorio nazionale risultano essere trentasei e trattano rifiuti urbani e rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi quali rifiuti combustibili (CSS), frazione secca (FS) e bioessiccato/biostabilizzato (BE/BS). Il parco impiantistico è prevalentemente localizzato nelle regioni del Nord (venticinque impianti): in Lombardia e in Emilia-Romagna sono presenti, rispettivamente, dodici e sette impianti operativi che, nel 2023, hanno trattato complessivamente circa tre milioni di tonnellate di rifiuti urbani (il 73,6 per cento di quelli inceneriti nel Nord e il 53,5 per cento del totale nazionale). Al Centro e al Sud sono operativi, rispettivamente, cinque e sei impianti che hanno trattato complessivamente circa 1.504.000 tonnellate di rifiuti urbani, di cui solo un terzo al Centro.

La presente proposta di legge persegue la finalità di creare un sistema equo e sostenibile per il trattamento dei rifiuti e la produzione di energia nei termovalorizzatori, garantendo benefici economici ai comuni e una migliore gestione delle risorse territoriali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente legge introduce un sistema di compensazioni in favore dei comuni nel cui territorio sono situati impianti di termovalorizzazione che trattano rifiuti solidi urbani.

2. Le compensazioni di cui al comma 1 sono poste a carico dei gestori degli impianti di termovalorizzazione ovvero degli impianti che producono energia elettrica o termica attraverso l'utilizzo o il trattamento di rifiuti solidi urbani e sono calcolate secondo le modalità previste dall'articolo 2.

Art. 2.

(Criteri di calcolo dell'importo della compensazione)

1. L'importo delle compensazioni è calcolato annualmente sulla base dei seguenti criteri, tenendo conto dei disagi territoriali, ambientali e infrastrutturali derivanti dalla presenza dell'impianto di termovalorizzazione nel territorio comunale e in particolare dei rifiuti provenienti dall'esterno del territorio comunale:

a) capacità di trattamento dell'impianto, espressa in tonnellate di rifiuti trattati, rispetto all'ammontare annuo, espresso in tonnellate, dei rifiuti provenienti dall'esterno del territorio comunale;

b) prezzo dei rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale;

c) quantità di energia elettrica e termica prodotta e immessa in rete e valutazione percentuale di quella prodotta al di fuori del territorio comunale;

d) riduzione del prezzo dell'energia elettrica e termica prodotta dall'impianto rispetto al prezzo annuo di mercato;

e) eventuali compensazioni per impatti ambientali o infrastrutturali, valutati come porzione incrementale, in relazione al contesto territoriale.

2. Sulla base dei parametri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'importo base delle compensazioni per tonnellata di rifiuti provenienti dall'esterno del territorio comunale, da aggiornare annualmente nel mese di febbraio.

3. L'importo della compensazione per ciascun impianto è calcolato moltiplicando l'importo base di cui al comma 2 per il numero di tonnellate di rifiuti provenienti dall'esterno del territorio comunale.

Art. 3.

(Ripartizione e destinazione delle compensazioni)

1. L'importo delle compensazioni di cui all'articolo 2 assegnato ai comuni nel cui territorio sono situati gli impianti di termovalorizzazione è destinato al finanziamento di:

a) contributi per la riduzione della pressione fiscale a carico delle famiglie residenti nel territorio comunale;

b) agevolazioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica e di gas per le famiglie residenti nel territorio comunale;

c) contributi per la riduzione delle rette degli asili nido e delle scuole delle famiglie residenti sul territorio comunale;

d) contributi per il finanziamento del sistema del trasporto pubblico locale.

2. Una parte dell'importo delle compensazioni, calcolata sulla quota di rifiuti di provenienza extraprovinciale, fino a un massimo del 20 per cento, è trasferita alla provincia di appartenenza del comune nel cui territorio è situato l'impianto, per il finanziamento degli interventi di cui alla lettera *d)* del comma 1 del presente articolo.

Art. 4.

(Obblighi per i gestori e per i comuni)

1. I gestori degli impianti di termovalorizzazione, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti:

a) a presentare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una dichiarazione annuale recante i dati relativi alla quantità di rifiuti trattati nell'anno precedente, con indicazione di quelli provenienti dall'esterno del territorio comunale, e i dati relativi all'energia termica ed elettrica prodotta;

b) a versare al comune l'ammontare della compensazione, calcolata ai sensi dell'articolo 2, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la compensazione medesima.

2. I comuni destinatari delle compensazioni pubblicano nel proprio sito *internet* istituzionale un documento che attesti che la ripartizione dei proventi sia avvenuta secondo le modalità previste dall'articolo 3.

Art. 5.

(Trasparenza e controlli)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica istituisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un sistema centralizzato di vigilanza e controllo per garantire la trasparenza e il rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 6.

(Sanzioni)

1. Qualora siano accertati inadempimenti o false dichiarazioni, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su

segnalazione del comune interessato, procede, secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida nei confronti del gestore dell'impianto di termovalorizzazione, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla sospensione dell'attività dell'impianto di termovalorizzazione per un tempo determinato e all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50 per cento dell'ammontare della compensazione non versata, che deve essere comunque versata ai fini della ripresa dell'attività dell'impianto medesimo.

2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, lettera *b)*, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per essere destinati al miglioramento delle attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 5.

PAGINA BIANCA

19PDL0132600